



# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 13-01-2020

Oggetto: **PIANO DI AZIONE COMUNALE 2019-2020- MISURE CONTINGIBILI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI NELL'ARIA AMBIENTE PREVISTI DAL D.LGS 155/2010. REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI DI COMBUSTIONE DESTINATA AL RISCALDAMENTO DOMESTICO ALIMENTATI A BIOMASSE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE.**

**Premesso** che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**Premesso** che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca, sono posizionate centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM<sub>10</sub>). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

**Preso atto** del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero, relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (50 µg/mc di aria), è pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

**Preso atto** del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il valore medio annuale relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili) è pari a 40 µg/mc di aria;

**Atteso** che nel corso dei mesi autunnali ed invernali, così come comunicato da ARPAT, si possono verificare numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Atteso** che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

**Preso atto** della L.R. n. 9 del 11/02/2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limiti previsti dalla vigente normativa nazionale;

**Preso atto** della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010;

**Preso atto** della Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Preso atto** della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto. “L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011”;

**Preso atto** che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019, tra le misure contingibili indicate sono riportate, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016, quelle individuate come interventi ICQA – modulo 2, che prevedono:

- Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomasse. La misura prevede il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ( $\geq 63\%$ ) e basse emissioni di monossido di carbonio ( $\leq 0,5\%$  = 5.000 ppm), ad esclusione delle stufe a pellet.
- Limitazioni alla circolazione dei veicoli. La misura prevede limitazioni temporanee alla circolazione su tutto il territorio comunale per le seguenti categorie di veicoli: veicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2. E' fatta salva la possibilità di deroga alle limitazioni alla circolazione di cui sopra per alcune categorie di veicoli;

**Preso atto** che ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019, la durata di applicazione delle misure in precedenza indicate è fissata in n. 4 giorni naturali e consecutivi e che, qualora anche nel primo giorno successivo la scadenza dell'ordinanza sindacale si dovesse riproporre la condizione limite di cui sopra (necessità di attivazione di interventi ICQA – Modulo 2), la misura contingibile sarà reiterata per un pari periodo;

**Preso atto** che in data 13/01/2020 acquisita al Prot. Com.le n°657, è pervenuta la comunicazione dell'ARPAT, Settore Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, inerente il raggiungimento del livello 2 dell'Indice criticità qualità dell'aria per l'area “Piana Lucchese” in data 12/01/2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16, e pertanto risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

**Preso atto** delle condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione degli inquinanti PM<sub>10</sub> negli strati bassi dell'atmosfera;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescriva l'attuazione delle misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

**Visto** il D. Lgs. 155/2010;

**Vista** la L.R. 9/2010;

**Vista** la D.G.R.T. n. 1182/2015;

**Vista** la D.G.R.T. n. 814/2016;

**Vista** la Delib. della G.C. n. 45 del 26/03/2019;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

## **ORDINA**

**A far data dal 14 gennaio 2020 al 17 gennaio 2020** per una durata di **4** giorni consecutivi il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questo non sia l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa.

- Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ( $\geq 63\%$ ) e basse emissioni di monossido di carbonio ( $\leq 0,5\% = 5.000$  ppm), ad esclusione delle stufe a pellet.

Blocco della circolazione stradale per i seguenti veicoli per il periodo **dal 14 gennaio 2020 al 17 gennaio 2020** con orario 7,30 - 19,30 e con valenza su tutto il territorio comunale:

<b>Autovetture</b>	
<b>Autovetture Benzina Euro 0</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 non catalitiche a benzina e gasolio <b>non omologate</b> ai sensi delle direttive 91/441/CEE e successive
<b>Autovetture Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
<b>Ciclomotori e motocicli</b>	
<b>Ciclomotori e motocicli Euro 0 (omologati prima del 17.6.99)</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE stage 2 e successive.
<b>Ciclomotori e motocicli Euro 1 (omologati prima del 17.6.99)</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE stage 2 e successive.
<b>Veicoli merci</b>	



<b>Veicoli Mercii inferiori a 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
<b>Veicoli Mercii superiori a 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE
<b>Veicoli per uso speciale</b>	
<b>Veicoli per uso speciale inferiori a 35 quintali Euro 0</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54 comma 1, lettere g, con portata fino a 35 q.li, <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive.
<b>Veicoli per uso speciale superiori a 35 quintali Euro 0</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 quintali, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, fase 1 e successive.
<b>Autobus</b>	
<b>Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive.
<b>Autobus Euro 0 dei gestori di servizi turistici</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 <b>non omologati</b> ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive.

Sono esonerati dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;

- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;
- veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
- veicolo del servizio di TPL urbano ed extra-urbano.
- Veicoli di servizio trasporto scolastico.

#### AVVERTE

- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992;

#### DISPONE

- Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel Piano di Azione Comunale d'Area 2019-2021 approvato con Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019;
- La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria 2 di Lucca (Dipartimento della Prevenzione).

#### DA ATTO

- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.



Il Sindaco  
(Leonardo Fornaciari)